

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 maggio 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bogi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niedda, Olivo, Pennacchi, Petrini, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Scalia, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 18 maggio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'iniziativa del deputato:

COLA: « Equipollenza della laurea in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia ed in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (4892).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BORROMETI ed altri: « Modifiche agli articoli 20 e 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante istituzione del giudice unico di primo grado » (4846) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Esteri):

S. 3049. — « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997 » (approvato dal Senato) (4883) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva » (4809) *Parere delle Commissioni I, VII e XII.*

**Modifica nell'assegnazione
a Commissione in sede consultiva.**

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, il parere della XII Com-

missione sia acquisito ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento:

BOLOGNESI ed altri: « Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili » (80); CALDEROLI e MICHIELON: « Nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili » (91); PORCU: « Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili » (1431); BATTAGLIA ed altri: « Norme sull'inserimento al lavoro delle persone handicappate » (3585); S. 104-156-1070-1164-2177-2363; SENATORI DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » (*Approvata in un testo unificato, dalla XI Commissione del Senato*) (4110).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Annunzio di una proposta di regolamento della Giunta delle elezioni.

In data 30 aprile 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'iniziativa della Giunta delle elezioni:

« Proposta di regolamento della Giunta delle elezioni » (*ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento*).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 132 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 526), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

n. 133 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 527), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).

n. 134 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 528), con lettera in data 23 aprile 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è ricorribile innanzi al Pretore.

n. 135 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 529), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile

1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della Costituzione, dal Tar per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 136 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 530), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, in riferimento al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche) sollevata, in riferimento all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal medesimo giudice con l'ordinanza in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 6, comma 3, sollevata, in riferimento all'articolo 31, secondo comma della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

n. 137 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 531), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Trentino-Alto Adige nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del

Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa), limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige;

che non spetta allo Stato stabilire unilateralmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e, di conseguenza, *annulla* il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, limitatamente alla Tabella A, Quadro 3, nella parte concernente la dotazione organica del tribunale regionale medesimo.

n. 138 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 532), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, numero 6, prima parte, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 139 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 533), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 140 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 534), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 599, comma secondo, del codice penale, sollevata, in ri-

ferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 141 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 535), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

n. 142 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 536), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.

n. 143 del 20 aprile 1998 (doc. VII, n. 537), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 44, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 157 del 4 maggio 1998 (doc. VII, n. 538), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dei beni culturali ed ambientali, indicare con circolare alle Regioni le procedure applicative per l'esercizio del potere statuale di annullamento in base all'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII; nn 526, 530, 532, 533, 534, 535, 536);

VIII Commissione (doc. VII, nn 527, 528, 529, 538);

XI Commissione (doc. VII, nn 531, 537).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Messina per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 106);

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 107).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 14 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione ARMAROLI n. 4/07581, pubblicata nell'*Allegato B* ai Resoconti del 15 settembre 1997, concernente misure volte ad affrontare il problema della lotta agli incendi boschivi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere espresso dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, nella seduta del 7 maggio 1998, sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001.

Tale parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio della pendenza di procedimenti penali e civili nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 13 maggio scarso, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando

la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Treviso, n. 369/97 R.G.P.M. — 633/97 R.G.G.I.P. e n. 1140/97 R.G.P.M. — n. 97/98 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 14 maggio scorso, il deputato Fabio MUSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma - atto di citazione on. Previti) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative tra le unità previsionali di base 7.1.1.0 e 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per il 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 1998.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 18 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma

1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 13 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto recante « Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ».

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Il ministro della sanità, con lettera in data 15 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Restituzione dell'obelisco di Axum)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali, per sapere — premesso che:

si è recentemente riproposta la questione della restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum —:

se, nei confronti dei Governi di nazioni che detengono, come la Francia al Louvre, la Spagna al Prado, e il Regno Unito al British Museum, tesori d'arte di produzione italiana trafugati dall'Italia nel corso di vicende militari, sia stata contestualmente presa dal Governo una iniziativa volta alla restituzione di quei beni artistici.

(2-00810) « Aloï, Scarpa Bonazza Buora ». (26 novembre 1997).

(Sezione 2 - Minoranze religiose nel Sudan)**B)**

MANTOVANO e FEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto riferito a Rimini il 23 agosto 1996, in occasione del meeting per l'amicizia dei popoli, dal vescovo cattolico di Torit, monsignor Paride Taban, nel Sudan a partire dal 1983 è un corso un pesante processo di islamizzazione, gui-

dato dal presidente El-Tuorabi, che passa attraverso la persecuzione di coloro che professano la religione cristiana. Il prelado ha riferito che, dei sei milioni di cristiani residenti all'inizio degli anni 80 nel Sud del Sudan, due milioni sono stati deportati al Nord, dove vivono in condizioni di inferiorità rispetto ai sudanesi di fede islamica, e un milione è stato eliminato fisicamente attraverso massacri ed esecuzioni sommarie. La restante parte vive quasi tutta al Sud in costante pericolo di morte; chi può ripara nella vicina Uganda —:

quali iniziative intenda adottare per conoscere le attuali condizioni di vita dei cristiani nel Sudan, e comunque di coloro che non praticano la religione islamica;

se non intenda condizionare la persecuzione dei rapporti economici e commerciali fra Italia e Sudan all'effettivo rispetto da parte di quest'ultimo dei più elementari diritti civili nei confronti dell'intera popolazione;

se non intenda organizzare aiuti umanitari per soccorrere i sudanesi in fuga, all'interno del Sudan e nelle nazioni vicine. (3-02376)

(18 maggio 1998)
(ex 5-00502 dell'11 settembre 1996).

(Sezione 3 - Vicenda di Laura Celoria trattenuta alle isole Maldive)**C)**

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la signora Laura Celoria, operatrice turistica e cittadina italiana, si trova in

ostaggio sull'isola di Asdhoo (Maldiva) perché il proprietario di un villaggio turistico del posto non intende consegnarle il passaporto fino a quando la « Ventana », l'agenzia di Torino per conto della quale la Celoria ha accompagnato un gruppo di turisti sull'isola, non verserà i quattroccentomila dollari (quasi settecento milioni di lire) che gli deve;

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda assumere affinché, fatto salvo il legittimo accertamento delle eventuali responsabilità civili della cittadina italiana e dell'agenzia « Ventana » di Torino, sia garantito il rispetto dei più elementari diritti umani e comunque la libera circolazione e il rientro della signora Celoria nel suo paese nativo. (3-01125)

(26 maggio 1997).

(Sezione 4 - Revisione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige)

D)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

nella seduta del 4 marzo 1997 della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede di audizioni, è intervenuto il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Alois Durnwalder, il quale ha richiesto la soppressione della regione autonoma Trentino-Alto Adige e la creazione di due regioni autonome nel Trentino e in Alto Adige;

questa richiesta è stata fatta dal presidente Durnwalder dopo aver richiamato l'accordo Degasperi-Gruber del 1946 e la chiusura della vertenza internazionale con l'Austria nel 1992;

nel corso dell'intervento del presidente Durnwalder, il sottoscritto interpel-

lante, quale componente della Commissione, ha ripetutamente chiesto se il presidente Durnwalder esprimesse una posizione assunta dalla giunta provinciale di Bolzano, ricevendo come risposta che lo stesso stava parlando nella qualità di presidente « come organo a sè stante »;

due giorni dopo, giovedì 6 marzo 1997, il Consiglio provinciale di Bolzano ha discusso e approvato, con quattordici voti contro undici, una mozione presentata dal gruppo della SVP, nella quale viene « fatto salvo il diritto all'autodeterminazione », in premessa, e nel dispositivo si richiede di « conferire alle regioni la condizione di Stati autonomi » e si richiede inoltre la « creazione di due regioni autonome, ossia Alto Adige e Trentino » —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se il Governo sia a conoscenza dell'enorme allarme che sia le dichiarazioni del presidente Durnwalder, sia e ancor più la mozione votata a stretta maggioranza dal Consiglio provinciale di Bolzano (dove la SVP ha la maggioranza assoluta) hanno suscitato tra le forze politiche e l'opinione pubblica tanto del Trentino quanto dell'Alto Adige/Südtirol al di fuori dell'ambito della SVP;

se il Governo non ritenga che si stiano minando le premesse istituzionali — che sono tradotte in legge costituzionale — dell'equilibrio e della pacifica convivenza tra i diversi gruppi linguistici;

se il Governo non ritenga che le dichiarazioni del presidente Durnwalder e la mozione della SVP votata dal Consiglio provinciale di Bolzano non mettano radicalmente in discussione il « pacchetto » del 1969, lo Statuto di autonomia del 1972 e la chiusura della vertenza internazionale con l'Austria, deliberata dallo stesso Parlamento austriaco nel 1992 sulla base dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle successive norme di attuazione;

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche in relazione alla positiva

collaborazione con la Repubblica austriaca, di fronte alle unilaterali iniziative della SVP e dei suoi rappresentanti istituzionali, nel momento in cui agiscono in dispregio di quel metodo del consenso tra tutti i gruppi linguistici, che è stato il fondamento per realizzare la convivenza inter etnica in Alto Adige-Südtirol dopo decenni di tensioni e lacerazioni.

(2-00443) « Boato ».

(10 marzo 1997).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Bolzano, con una mozione approvata a maggioranza, ha chiesto in data 6 marzo 1997 l'abolizione della regione Trentino-Alto Adige e la trasformazione della provincia di Bolzano e di quella di Trento in altrettante regioni;

nella Commissione bicamerale sulle riforme costituzionali questo stesso tema è stato affrontato in una recente audizione del presidente della giunta provinciale di Bolzano, audizione che ha sollevato non poche perplessità in tutti gli ambienti politici;

sono già all'esame della Commissione Affari Costituzionali proposte di revisione dello Statuto di Autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha esplicitamente richiamato la necessità di non indebolire, al contrario di rafforzare, il ruolo di cerniera del Trentino-Alto Adige tra Italia ed Austria;

la mozione approvata dal consiglio provinciale di Bolzano applica la regola della maggioranza numerica alla decisione su di una materia che è invece alla base del principio di convivenza all'interno di una realtà pluralistica ed interetnica, quale è l'Alto Adige —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno non ritengano che la nostra Costituzione tuteli gli interessi di tutte le minoranze, e cioè anche di quegli appartenenti al gruppo di lingua italiana che — sia pure maggioranza nel Paese — sono in minoranza in Alto Adige;

se non ritengano che la comunità di lingua italiana dell'Alto Adige debba essere tutelata in quanto minoranza nel quadro del pacchetto e dello Statuto di autonomia;

quale valutazione esprimano in merito a tale violenta accelerazione del processo di rottura dell'assetto regionale;

se non ritengano che il proposito di separazione della provincia di Bolzano da quella di Trento, e dal quadro regionale, non determini un obiettivo indebolirsi delle forme e delle possibilità di tutela della minoranza di lingua italiana, portando acqua al mulino della secessione.

(2-00442) « Frattini ».

(10 marzo 1997).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 1997 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato, a maggioranza, una mozione per l'abolizione delle regioni Trentino-Alto Adige e per la trasformazione in altrettante regioni delle province di Trento e di Bolzano;

tale mozione segue, in questo senso, le conclusioni del congresso della Svp, la proposta di legge per la modifica della seconda parte della Costituzione da parte dei parlamentari della Svp e le dichiarazioni del presidente della giunta provinciale, Alois Durnwalder in sede di audizione svoltasi nella seduta della Commissione bicamerale per le riforme istituzio-

nali del 4 marzo 1997, che ha sollevato forti perplessità fra le rappresentanze politiche;

al di là del giudizio di merito, è preoccupante, in questa sequenza, il fatto che il Consiglio provinciale di Bolzano abbia approvato a maggioranza, praticamente con i soli voti dei consiglieri delle Svp, salvo uno, la mozione nella quale « fatto salvo il diritto all'autodeterminazione », oltre all'abolizione della regione Trentino-Alto Adige e della trasformazione delle due province in regioni, si richiede di « conferire alle regioni la condizione di Stati autonomi »;

la mozione applica quindi la regola della maggioranza numerica, che coincide con la maggioranza del gruppo etnico tedesco, in una materia che è fondamentale per la convivenza all'interno di una realtà pluri-etnica che in cinquant'anni di storia e di tensioni ha raggiunto un punto importante di equilibrio —:

se il Governo sia al corrente delle allarmate preoccupazioni espresse da tutti i gruppi politici dell'Alto Adige e del Trentino, eccetto la Svp;

se non ritenga che tale unilaterale accelerazione del processo di rottura della regione sia in rotta di collisione con il principio della Costituzione che tutela gli interessi di tutte le minoranze, compresa quella italiana, come nel caso dell'Alto Adige;

se non ritenga che la mozione già richiamata non sia in totale contrasto con la conclusione « del pacchetto », con lo statuto di autonomia ed in particolare con la chiusura della vertenza internazionale sottoscritta dall'Austria nel 1992;

quali iniziative intenda assumere per evitare l'insorgere di pretesti per nuove conflittualità etniche che incoraggiano le spinte nazionaliste e separatiste;

quali iniziative intenda intraprendere anche in un confronto costruttivo con il Governo austriaco per valorizzare le regole di convivenza pluri-etnica e la collaborazione transfrontaliera, nello spirito dei trattati firmati nel congiuntamente.

(2-00454)

« Schmid ».

(13 marzo 1997).

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (4230)

(A. C. 4230 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi rispettivamente entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflesso sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, prima delle parole: Il Governo *premettere le seguenti:* Fermo restando il diritto alla salute, così come previsto dall'articolo 72 della Costituzione

1. 7.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* in coerenza con i principi enunciati nelle leggi 15 marzo 1997, n. 590 e 15 maggio 1997, n. 127

***1. 8.**

Del Barone.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* in coerenza con i principi enunciati nelle leggi 15 marzo 1997, n. 590 e 15 maggio 1997, n. 127

***1. 9.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più con la seguente: tre

1. 10.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisisce il parere aggiungere le seguenti: vincolante ed obbligatorio.

1. 1

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisisce il parere aggiungere le seguenti: vincolante

1. 2.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo

1. 12.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: , nonché dei principali organismi di rappresentanza dei direttori generali, degli operatori, delle organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini più rappresentative.

1. 11.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

1. 13.

Conti, Carlesi.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sono sentite le organizzazioni con le

seguinti: sono sentite preventivamente le organizzazioni.

***1. 14.**

Massidda, Baiamonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sono sentite le organizzazioni con le seguenti: sono sentite preventivamente le organizzazioni.

***1. 15.**

Del Barone.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le seguenti: tutte le organizzazioni sindacali rappresentate.

1. 3.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: e le associazioni di categoria.

1. 4.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con la seguente: rappresentate.

1. 5.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Sopprimere il comma 3.

***1. 6.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Sopprimere il comma 3.

***1. 18.**

Conti, Carlesi.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: , delle Regioni

****1. 19.**

Massidda, Baiamonte, Burani, Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: , delle Regioni

****1. 20.**

Del Barone.

(A. C. 4230 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, regolare e distribuire i compiti tra questi ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla programma-

zione ed alla valutazione dei servizi sanitari;

e) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

f) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

g) controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

h) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici, di ricerca e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

i) potenziare il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale ed in quelli di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e conferendo risorse proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

l) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8

della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

m) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

n) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire le attribuzioni del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano la piena acquisizione di autonomia professionale attraverso la diretta responsabilità nella esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; individuare, ferma restando la suddetta articolazione della dirigenza del ruolo sanitario, una dirigenza con prevalente contenuto gestionale ed una dirigenza con prevalente contenuto professionale;

o) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale, da incentivare con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo sanitario nazionale, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

p) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

q) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro di durata quinquennale con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente del ruolo sanitario;

r) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

s) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rap-